

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4141

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, CAPALDI, FERRANTE,
GAMBINI e PETRUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1999

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», prevede all'articolo 18, comma 3, che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

Tale norma appare innanzitutto censurabile perché consente di invadere (come già avvenuto), con provvedimenti amministrativi governativi, la competenza legislativa ed amministrativa delle regioni in materia di caccia di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione, in quanto se la potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni deve esplicitarsi «... Nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ...» (Costituzione, articolo 117), tali limiti non possono certo identificarsi con atti amministrativi del Governo centrale.

Pertanto appare chiara la competenza prioritaria delle regioni ad adeguare l'elenco delle specie cacciabili stabilite dalla legge quadro n. 157 del 1992, in presenza di atti della Unione europea o di convenzioni internazionali.

Per altro vi è da osservare che direttive comunitarie in materia, come per esempio la 79/409, CEE, consentono, in presenza di apprezzabili situazioni locali, deroghe alle predette normative, ed è, quindi, chiaro che le istituzioni locali possono essere valutate ed apprezzate esclusivamente dalle regioni.

Proponiamo, per tutto ciò, una modifica alla legge in oggetto, con l'aggiunta del riconoscimento della potestà costituzionale garantita alle regioni di procedere ad adattamenti per ragioni ambientali, faunistiche ed agricole locali delle normative sovranazionali secondo i criteri dalle medesime dettati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le regioni, con motivato provvedimento, in presenza di particolari situazioni faunistiche, ambientali e per la difesa delle produzioni agricole, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono consentire l'esercizio venatorio nei confronti delle specie inserite negli elenchi di cui al comma 3, tenuto conto della consistenza delle singole specie sul territorio di competenza».

